

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 590 del 23/04/2018

Seduta Num. 17

Questo lunedì 23 **del mese di** aprile

dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/566 del 10/04/2018

Struttura proponente: SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: APPROVAZIONE DI ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION (BLSD) A FAVORE DI PERSONALE NON SANITARIO (C.D. LAICO) NON OPERANTE SUI MEZZI DI SOCCORSO O IN GENERALE IN ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Anselmo Campagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 120 del 3 aprile 2001, che all'art. 1, commi 1 e 2, stabilisce che:

- l'utilizzo dei defibrillatori in sede extra-ospedaliera sia consentito anche al personale sanitario non medico ed al personale non sanitario appositamente formato;
- le modalità attuative siano determinate dalle Regioni nell'ambito del sistema di emergenza 118;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 27/2/2003 recante "Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/3/2003;

Vista la legge 69 del 15 marzo 2004, art 1, comma 1, che sostituisce il precedente comma della legge 120 del 03-04 2001 è consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra-ospedaliera anche al personale non medico, nonché a personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare;

Considerato che il Decreto Ministeriale 18 marzo 2011 individua nuovi criteri e modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, di cui all'art 2 comma 46, della legge n. 191 2009;

Vista la propria deliberazione n.1779 del 28 novembre 2011 con la quale la Giunta Regionale ha adottato provvedimenti attuativi del DM 18 marzo 2011, avente ad oggetto "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art 2 comma 46, della legge n. 191/2009;

Visto il decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute "Disciplina delle certificazioni dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulle dotazioni e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";

Visto il decreto 26 giugno 2017 del Ministero della Salute "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche";

Visto che il Ministero della Salute con circolare 0013917P del 20/05/2014 ha introdotto importanti aggiornamenti volti al raggiungimento di una maggiore omogeneità tra regioni, relativamente ai criteri per l'erogazione dei corsi per il riconoscimento/accreditamento di soggetti/enti formatori presenti su tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l'altro, che il riconoscimento da parte di una Regione da diritto al soggetto/ente di formazione di essere inserito nell'elenco degli enti riconosciuti da altre regioni e P.A., nel rispetto delle indicazioni previste dalla circolare stessa;

Posto che la suddetta circolare ha ulteriormente disciplinato i requisiti minimi per ottenere il riconoscimento quale ente accreditato per l'erogazione dei corsi BLS-D;

Visto, inoltre, che la circolare sopracitata ha stabilito che l'autorizzazione all'uso del DAE, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n.120, abbia durata illimitata, (ferma restando l'esigenza/opportunità di pianificare un retraining periodico delle manovre RCP);

Rilevato che, nell'attuazione pratica di tutta la disciplina della defibrillazione alcuni aspetti operativi e formativi ad oggi non sono stati disciplinati, si ritiene necessario regolamentare l'attività formativa per la gestione dei defibrillatori semiautomatici in ambito extra-ospedaliero attraverso l'accREDITAMENTO dei Centri di formazione;

Visto l'Accordo Stato-Regioni 30.07.2015 sul documento di "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore semiautomatico Esterno (DAE) - ai sensi del DM 18 marzo 2011" Rep. Atti 127/CSR del 30/07/2015;

Ritenuto opportuno e necessario, in ottemperanza alla normativa più sopra citata, avviare il procedimento di accREDITAMENTO istituzionale dei soggetti di cui si tratta;

Considerato che presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare è stato definito il documento di proposta di "Istruzioni per l'AccREDITAMENTO dei soggetti erogatori dei corsi BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION (BLS-D) a personale non sanitario (c.d. laico) non operante sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria" contenente i requisiti, le procedure ed i termini di accREDITAMENTO dei centri di formazione abilitati a rilasciare l'autorizzazione

all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extra ospedaliero, e l'elenco degli enti già accreditati in altre Regioni

Richiamati:

~ la L.R. n. 19/1994 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modifiche;

~ la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

~ il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e successive modifiche, per quanto applicabile;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

~ n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

~ n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 628/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 2344/2016, n. 161/2017 e n. 52/2018 relative all'organizzazione dell'Ente Regione e alle competenze delle Direzioni generali e dei dirigenti;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di avviare, in ottemperanza alla normativa nelle premesse citata, che qui si intende integralmente richiamata, il processo

di accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi basic life support defibrillation (BLSD) a favore di personale non sanitario (c.d. laico) non operante sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria;

2. di approvare il documento "Istruzioni per l'Accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION (BLSD) a personale non sanitario (c.d. laico) non operante sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, recante i requisiti ed i termini di accreditamento dei centri di formazione abilitati a rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extraospedaliero e degli enti già accreditati in altre Regioni;
3. di dare mandato alla Direzione generale Cura della persona, salute e welfare di individuare con propria determinazione le indicazioni per la definizione della modulistica per la presentazione delle domande di cui si tratta, le modalità di presentazione delle domande stesse come dettagliato nell'allegato al presente provvedimento, e le modalità di verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui all'allegato al presente provvedimento;
4. di stabilire che l'accREDITamento dei centri di formazione ha validità quinquennale;
5. di stabilire che l'autorizzazione all'utilizzo del DAE in ambiente extra-ospedaliero, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n.120, è rilasciata al personale non sanitario dai soggetti formatori accreditati, ha valenza su tutto il territorio nazionale ed è da ritenersi di durata illimitata, ferma restando l'esigenza/opportunità di pianificare un retraining periodico delle manovre RCP secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
6. di ritenere illimitate le autorizzazioni in possesso di coloro che hanno mantenuto la validità dell'abilitazione alla data di approvazione della presente deliberazione secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, ferma restando l'esigenza/opportunità di pianificare un retraining periodico delle manovre RCP secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
7. di istituire l'Elenco regionale dei soggetti accreditati allo svolgimento dei corsi di BLSD, a cui tutti i soggetti verranno iscritti successivamente alla concessione dell'accREDITamento;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato

Istruzioni per l'Accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION (BLSD) a personale non sanitario (c.d. laico) non operante sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria

Le presenti Istruzioni disciplinano le modalità per l'ottenimento dell'accREDITamento dei soggetti erogatori dei corsi BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION (BLSD) a personale non sanitario (c.d. laico) non operante sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria, finalizzati all'utilizzo del Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

1) Presentazione della domanda di accreditamento

I soggetti interessati ad erogare i corsi di formazione validi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE, devono essere in possesso di un idoneo provvedimento di accreditamento secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 30 luglio 2015.

Tali soggetti devono presentare domanda di accreditamento alla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare allegando la documentazione prevista.

La domanda può essere presentata nei mesi di febbraio e ottobre di ogni anno. Sono valide le domande inviate entro le ore 24 dell'ultimo giorno del mese. In via transitoria, in sede di prima applicazione, le domande potranno essere presentate con le modalità dettagliate nella determina del Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare di cui al punto 3. del dispositivo del presente atto.

Il termine di conclusione del procedimento è individuato nel termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, in ragione della particolare complessità della procedura che prevede una valutazione documentale tecnica da parte di specifiche professionalità.

2) Soggetti/ Enti titolati alla presentazione della domanda

L'accreditamento per l'erogazione di corsi BLS-D a personale non sanitario può essere rilasciato ai seguenti soggetti erogatori:

- Università
- Ordini delle professioni sanitarie
- Organizzazione medico-scientifiche di rilevanza nazionale,
- Croce rossa italiana
- Associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario
- Forze dell'ordine ed enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza dei cittadini
- Soggetti pubblici e privati che operanti in ambito sanitario dispongano di una adeguata struttura di formazione

3) Requisiti minimi richiesti

Il soggetto deputato all'erogazione dei corsi BLS-D deve possedere una dotazione strutturale ed una configurazione organizzativa la cui adeguatezza deve essere dichiarata mediante compilazione e sottoscrizione della scheda di autovalutazione dei requisiti in fase di richiesta di accreditamento e, in particolare:

- Disponibilità di un medico con funzioni di direttore scientifico della struttura formativa, responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti;
- Disponibilità di almeno 5 istruttori certificati;
- Disponibilità di una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell'attività;
- Disponibilità di materiale e manuale didattico (computer, manichini, simulatori DAE) che segua le ultime raccomandazioni ILCOR;
- Gli istruttori devono aver seguito un percorso formativo che preveda il superamento di un corso esecutore di BLS-D e di un corso istruttori BLS-D (basato sulle ultime raccomandazioni ILCOR). Tali operatori mantengono lo status di istruttore svolgendo almeno 3 corsi nell'arco di 12 mesi in una delle regioni dove il soggetto/Ente è riconosciuto e/o accreditato;

- Disponibilità di un sistema informatizzato, per la trasmissione al Servizio Emergenza Territoriale dei dati in formato strutturato ed informatizzato secondo quanto indicato dai servizi regionali competenti.

4) Modalità di rilascio dell'accREDITamento

La Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare individua con propria determinazione le modalità di verifica sulla sussistenza dei requisiti sopracitati ed in caso di esito positivo, concede l'accREDITamento.

5) Monitoraggio del mantenimento dei requisiti di accREDITamento

La Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare si riserva di effettuare verifiche sulla presenza e mantenimento dei requisiti richiesti secondo modalità individuate con propria determinazione.

6) Revoca dell'accREDITamento

Nel caso in cui si rilevino delle difformità rispetto ai requisiti richiesti, si provvederà ad informare della necessità dell'adeguamento il soggetto formatore e se, entro 30 giorni non avrà provveduto a sanare le difformità rilevate, la Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare procederà alla revoca dell'accREDITamento così come previsto dall'Accordo Stato Regioni luglio 2015.

7) Rinnovo dell'accREDITamento

L'accREDITamento ha validità di 5 anni. La richiesta di rinnovo deve essere presentata con le medesime modalità procedurali fissate dal presente atto per la presentazione della domanda.

8) Procedura per l'iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti formatori

La Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare ha il compito di attivare e gestire l'Elenco regionale dei soggetti accREDITati allo svolgimento dei corsi di BLSD, a cui tutti i soggetti verranno iscritti successivamente alla concessione dell'accREDITamento.

L'ente/soggetto formatore accREDITato dalla Regione Emilia-Romagna è inserito nell'elenco degli enti riconosciuti e/o accREDITati nel

rispetto delle indicazioni dell'accordo Stato- Regioni luglio 2015.

L'ente/soggetto formatore accreditato da altra Regione o Provincia Autonoma richiede l'inserimento nell'elenco della Regione Emilia Romagna trasmettendo il provvedimento di accreditamento alla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare che, a seguito di verifica della documentazione, provvede all'inserimento del richiedente nell'elenco di cui trattasi.

Gli enti/soggetti formatori vengono iscritti nell'elenco degli enti riconosciuti e/o accreditati della Regione Emilia-Romagna con l'indicazione della data di scadenza dell'accREDITAMENTO medesimo.

9) Modalità di organizzazione dei corsi

Il soggetto formatore accreditato, entro venti giorni dalla data di inizio corso, con modalità informatiche indicate dal Direttore del Servizio Emergenza Territoriale e/o dal Responsabile PAD (Public Access Defibrillation) trasmette la comunicazione dello svolgimento del/i corso/i BLS/D con indicazione di:

- data e luogo di svolgimento
- estremi di riconoscimento regionale del soggetto erogatore
- elenco degli istruttori che svolgeranno i corsi

Il Direttore dell'Emergenza territoriale e/o Responsabile del PAD può dare comunicazione motivata del diniego allo svolgimento del corso, dandone avviso al soggetto richiedente.

10) Caratteristiche del corso di formazione BLS/D per non sanitari

Il programma e la durata del corso ed il rapporto istruttori /discenti devono essere in linea con gli indirizzi del ILCOR. Il corso deve obbligatoriamente prevedere una parte pratica con l'impegno di un manichino ed un DAE simulatore, che permettano di riprodurre tutte le manovre di rianimazioni cardio-polmonare di base e la defibrillazione.

11) Rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE

L'autorizzazione all'uso del DAE è nominativa e viene rilasciata a coloro che, al termine del corso di formazione dimostreranno di aver acquisito la competenza pratica BLS/D.

Al termine del corso è prevista una valutazione sulla acquisizione delle specifiche competenze; contestualmente i centri di formazione accreditati rilasciano l'autorizzazione all'uso del DAE.

La Regione delega i Soggetti/Enti accreditati ai corsi BLSD a personale non sanitario al rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE alle persone che hanno superato con esito positivo il corso.

Presso ciascun Centro di Formazione è custodito il registro del personale formato contenente i dati anagrafici dei soggetti formati e gli estremi del corso di formazione seguito.

Il soggetto formatore accreditato, entro trenta giorni della data di termine del corso, con modalità informatiche indicate dal Direttore del Servizio Emergenza Territoriale e/o dal Responsabile PAD trasmette l'elenco dei nominativi dei partecipanti che sono risultati idonei e gli estremi del corso di formazione

12)Validità dell'autorizzazione all'uso del DAE

L'autorizzazione all'utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio nazionale.

Ferma restando l'esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di RCP, l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n.120, ha durata illimitata.

13)Registro degli esecutori BLSD

Presso ciascuna sede del Servizio di Emergenza territoriale o sede/segreteria di progetto PAD è custodito un registro degli esecutori BLSD.

14)Registrazione dei DAE e coordinamento dell'attività

I soggetti/enti formatori, durante i corsi informano che è obbligo del soggetto detentore di un DAE comunicare al Direttore dell'emergenza territoriale e/o Responsabile PAD il possesso del dispositivo, il luogo dove è posizionato e le modalità di accesso avendo cura di segnalare ogni successiva variazione.

Le informazioni relative alla dislocazione dei DAE sul territorio regionale vengono messe a disposizione delle Centrali Operative 118, ai fini della loro geo-localizzazione, sia per facilitare la tempestività di intervento sul luogo dell'evento in caso di

segnalazione di utilizzo del dispositivo, sia per il monitoraggio delle attività' di defibrillazione.

ALLEGATI da presentare con la domanda di Accredimento

- 1) Domanda di accreditamento del Centro di formazione
- 2) Scheda di autovalutazione dei requisiti
- 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del centro formativo
- 4) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
- 5) Copia del documento di identità in corso di validità del direttore scientifico della struttura formativa
- 6) Curriculum formativo del direttore scientifico della struttura formativa
- 7) Copia delle attestazioni/certificazione di abilitazione come istruttori di cui ai punti b) e c)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Anselmo Campagna, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/566

IN FEDE

Anselmo Campagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/566

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 590 del 23/04/2018

Seduta Num. 17

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi